



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 104 del 16/06/2010

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 giugno 2010, n. 1314

Diritto annuo da corrispondere per l'attività di ricerca (art. 7 l.t. 44/75) e coltivazione (art.22 l.r.44/75) delle acque minerali e termali ai sensi art. 28 l.r. 30/4/2009 n. 10.

L'Assessore Avv. Loredana Capone, Vicepresidente della Regione Puglia con delega allo sviluppo Economico, sulla base della relazione espletata dal Dirigente dell'Ufficio Pianificazione, confermata dal Dirigente del Servizio Attività Estrattive, riferisce:

L'art. 28 della Legge Regionale 30 Aprile 2009, n. 10 apporta modifiche alla L.R. 28 Maggio 1975, n. 44 (Disciplina delle attività di ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali).

Le modifiche riguardano il diritto annuo da corrispondere per l'attività di ricerca (art. 7 L.R. 44/75) e coltivazione (art. 22 L.R. 44/75) delle acque minerali e termali.

L'art. 28 della L.R. 10/2009 stabilisce che il diritto annuo succitato, deve essere determinato annualmente con delibera di Giunta Regionale.

Per l'anno 2009 il diritto annuo corrisposto è stato di euro trenta per l'attività di ricerca e di euro cinquanta per la coltivazione delle acque minerali e termali.

Tali importi furono determinati in modo forfettario ed in sede di prima applicazione, senza una più precisa analisi tecnico-economica.

Dopo la fase di prima applicazione è emerso chiaramente come le Ditte interessate ad uno sfruttamento industriale delle acque termali e/o minerali siano un numero esiguo, per cui si è finalmente determinato un più razionale sfruttamento delle stesse.

Orbene, trattandosi di una attività industriale la stessa va inquadrata in una più precisa logica di mercato, per cui le tariffe determinate per l'anno 2009 sono innegabilmente esigue e vanno opportunamente rideterminate.

Il diritto annuo per l'attività di ricerca delle acque minerali e termali si ritiene congruo stabilire in euro 60,00 (Euro Sessanta) per ettaro o frazione di ettaro.

Per la coltivazione delle acque minerali e termali, invece, va differenziato il diritto annuo a seconda che siano destinate all'imbottigliamento, o per altri usi.

Considerato che per altri usi si deve intendere sia la vendita al minuto (alla sorgente) delle acque minerali, sia l'utilizzo delle acque termali (centri termali).

Pertanto, si stabilisce in euro 130,00 (Euro Centotrenta) ad ettaro o frazione di ettaro, il diritto annuo a carico delle Ditte che provvedono all'imbottigliamento delle acque minerali, mentre per quelle destinate ad altri usi, il diritto annuo è fissato in euro 100,00 (Euro Cento) per ettaro o frazione di ettaro.

Il diritto annuo è stato determinato solo in base alla superficie della concessione, in quanto attualmente l'attività non è sufficientemente regolamentata, attesa la vetustà della Legge Regionale 28 Maggio 1975 n. 44, e, quindi, il controllo sui volumi di acqua emunti risulterebbe di non facile verifica, fermo restando che annualmente la Giunta Regionale provvederà a rideterminare il diritto annuo sulla scorta delle

condizioni normative e/o di mercato eventualmente sopravvenute.

Il diritto annuo viene versato sul c/c postale n. 287706 intestato a "Regione Puglia - Servizio Tesoreria - BARI". Causale: Diritto annuo per Permesso di ricerca e/o Concessione di acque minerali e termali.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione comporta implicazioni di natura finanziaria in entrata a favore del Bilancio regionale. Con successivi atti si provvederà all'accertamento di entrata sul capitolo n° 1012000 del bilancio Regionale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera a) della l.r. 7/97.

Tutto ciò premesso, l'Assessore relatore propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente dell'Ufficio Pianificazione e del Dirigente del Servizio Attività Estrattive;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di approvare le premesse che qui si intendono riportate quale parte integrante del presente provvedimento;

- di determinare per l'anno 2010 il diritto annuo, così come definito dall'art. 7 della l.r. 44/75, come sostituito dal comma 1 art. 28 l.r. 10/2009, di euro 60.00 (euro sessanta) per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nel permesso di ricerca;

- di determinare per l'anno 2010 il diritto annuo, così come definito dall'art. 22 della l.r. 44/75, come sostituito dal comma 3 art. 28 l.r. 10/2009 di:

- euro 130.00 (euro centotrenta) per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nella concessione di acque minerali per imbottigliamento;
- euro 100.00 (euro cento) per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nella concessione per l'utilizzo acque minerali e termali destinate ad altri usi (così come definiti in premessa);

- Il diritto annuo come sopra formulato deve essere corrisposto, a integrazione di quanto eventualmente già versato, entro il 30 giugno 2010, pena la decadenza come previsto dall'art. 36 l.r. 44/75;

- Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURP e sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Avv. Loredana Capone